

Misericordia di Pontedera

Proposta di revisione dello Statuto per adeguamento al CTS

Approvato dal Consiglio il 23 maggio 2019

Note:

- Nella colonna di sinistra è riportato il testo statutario vigente
- Nella colonna di destra è riportato il testo con le modifiche proposte
- Le parti in rosso sono di nuova introduzione o di nuova stesura

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

| TESTO ATTUALE | TESTO PROPOSTO |
|--|---|
| <p>Articolo 1 La Confraternita di Misericordia di Pontedera (più avanti designata Arciconfraternita) fu fondata nel 1680 per iniziativa di alcuni fratelli, ha sede in Pontedera (PI) Via Valtriani n. 30, diocesi di Pisa.</p> | <p>Articolo 1 - Denominazione L'Arciconfraternita di Misericordia di Pontedera ODV (più avanti designata Arciconfraternita) fu fondata intorno al 1700 per iniziativa di alcuni fratelli, ha sede in Pontedera (PI) Via Valtriani n. 30, Diocesi di Pisa.</p> |
| <p>Articolo 2 L'Arciconfraternita di Misericordia di Pontedera è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ha strutture ed organizzazione democratiche. Ha personalità giuridica per l'antico possesso di stato. Infatti sorse per iniziativa di privati nel 1680, venne riconosciuta come tale dall'Autorità ecclesiastica nel Maggio dello stesso anno, eretta ad Ente Morale con R.D. 28/03/1872.</p> | <p>Articolo 2 – Principi ispiratori L'Arciconfraternita di Misericordia di Pontedera è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.</p> |
| <p>Articolo 3 La Misericordia di Pontedera è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'Art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'Art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile. La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del codice di Diritto Canonico.</p> | <p>Articolo 3 - Elementi giuridici L'Arciconfraternita di Misericordia di Pontedera, avente personalità giuridica per antico possesso di stato e già eretta ad Ente Morale con R.D. del 28/03/1872, è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. L'Arciconfraternita è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.</p> |
| <p>Articolo 4 Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento delle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale e internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire alla analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana.</p> | <p>Articolo 4 - Finalità Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento delle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale e internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire alla analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. In particolare l'Arciconfraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività: a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di</p> |

pietà, di carità, di mutuo aiuto e di pratica del culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”;

- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la donazione di organi e tessuti;
- e) l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) la protezione dell’infanzia abbandonata;
- l) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

| | |
|--|---|
| | <p>p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;</p> <p>q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;</p> <p>r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.</p> <p>L'Arciconfraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.</p> <p>A questo fine, l'Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti nel cimitero dell'Arciconfraternita od in altri cimiteri secondo richiesta; II. operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; III. ogni altra attività diversa stabilita dall'Assemblea. |
| <p>Articolo 5 L'Arciconfraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> | <p>Articolo 5 - Attività di formazione L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> |
| <p>Articolo 6 Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio dell' Arciconfraternita.</p> | <p>Articolo 6 - Sezioni Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato.</p> |
| <p>Articolo 7 In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o</p> | <p>Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o</p> |

| | |
|---|---|
| "Correttore". | Correttore. |
| <p>Articolo 8</p> <p>Lo stemma dell'Arciconfraternita è comune con quello di tutte le consorelle: croce latina in campo azzurro sorgente in mezzo alle lettere gotiche "F" "M", Fraternitas Misericordiae; essa è sovrapposta ad un ponte a due arcate con torre.</p> | <p>Articolo 8 - Stemma</p> <p>Lo stemma dell'Arciconfraternita è comune con quello di tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia: croce latina in campo azzurro sorgente in mezzo alle lettere gotiche "F" "M", Fraternitas Misericordiae; essa è sovrapposta ad un ponte a due arcate con torre.</p> |
| <p>Articolo 9</p> <p>La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato, l'immagine della Madonna dall'altro.</p> <p>È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza deve essere adottata una divisa idonea allo scopo.</p> | <p>Articolo 9 - Veste</p> <p>La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato, l'immagine della Madonna dall'altro.</p> <p>Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa idonea allo scopo, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> |
| <p>Articolo 10</p> <p>L'Arciconfraternita aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, e potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere <u>ispiratorio</u> del movimento.</p> <p>Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo l'Arciconfraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.</p> | <p>Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale</p> <p>L'Arciconfraternita aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.</p> <p>Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Arciconfraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti dell'Arciconfraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.</p> |
| | <p>Articolo 11 – Adesione ad altre Organizzazioni</p> <p>Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento. Del pari, in seno all'Arciconfraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo l'Arciconfraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.</p> |
| <p>Articolo 11</p> <p>L'Arciconfraternita trae mezzi economici e <u>finanziari</u> per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.</p> | <p>Articolo 12 – Entrate ed assenza scopo di lucro</p> <p>L'Arciconfraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) quote e contributi degli iscritti; b) contributi di privati, singoli e organizzazioni; c) contributi dello Stato e istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi comunitari e di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale |

| | |
|---|--|
| | <p>e regionale localmente vigente.</p> <p>Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto; II. redditi derivanti da cespiti patrimoniali; III. altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari. <p>L'Arciconfraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.</p> <p>Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.</p> |
| <p>Articolo 12 Le opere caritative dell'Arciconfraternita e degli iscritti sono gratuite. L'Arciconfraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi un'obiezione a copertura delle spese esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l'opera prestata dai Confratelli.</p> | <p><i>(Abolito e inglobato nell'articolo 12)</i></p> |
| <p>Articolo 13 Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "che Iddio te ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.</p> | <p>Articolo 13 – Il volontario Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie: "che Iddio te ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. L'Arciconfraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Arciconfraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Arciconfraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Arciconfraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.</p> |
| <p>Articolo 14 La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia. I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo approvato dal Consiglio. Per tutti gli altri settori di attività caritative, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento approvato dal Consiglio e delegando quale responsabile soltanto un componente del Magistrato.</p> | <p>Articolo 14 – Gruppi operativi L'Arciconfraternita promuove la donazione del sangue, degli organi e dei tessuti anche attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia. L'Arciconfraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”. Per tutti gli altri settori di attività caritative, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento approvato dal Magistrato.</p> |

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

| TESTO ATTUALE | TESTO PROPOSTO |
|--|---|
| <p>Articolo 15</p> <p>Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita.</p> <p>Questi si suddividono nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Confratelli Aspiranti;b) Confratelli Attivi;c) Confratelli Conservatori;d) Confratelli Sostenitori. <p>L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli iscritti.</p> <p>Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere ritenuto a darne motivazione.</p> <p>I Confratelli riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato dell'Arciconfraternita.</p> <p>Il Confratello, iscritto ad altro sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.</p> | <p>Articolo 15 - Iscrizione</p> <p>Tutti gli iscritti, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita.</p> <p>Questi si suddividono in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Confratelli effettivi;b) Confratelli coadiutori. <p>L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.</p> <p>Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, i confratelli riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda d'iscrizione o, nel caso l'iscrizione ad altro sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato dell'Arciconfraternita.</p> <p>Il confratello, iscritto ad altro sodalizio ed ammesso all'Arciconfraternita, non potrà in nessun caso godere dei diritti acquisiti in altra Confraternita.</p> <p>L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.</p> <p>I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata in forma scritta e trasmessa tramite qualunque mezzo (ad esempio postale o telematico) purché risulti provata la data di invio.</p> <p>Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.</p> |
| <p>Articolo 16</p> <p>I Confratelli "ASPIRANTI VOLONTARI ATTIVI" sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui all'articolo 15 e 17, intendono far parte dei Confratelli attivi.</p> <p>L'aspirantato ha la durata di SEI mesi di ininterrotto e lodevole servizio, al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria dei Volontari Attivi.</p> <p>Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della</p> | <p>Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli</p> <p>Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o coadiutori.</p> <p>L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Coadiutori. Il passaggio sarà automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.</p> <p>Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della</p> |

| | |
|---|--|
| <p>vestizione e la consegna della veste, simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Tale cerimonia avverrà, come per tradizione, possibilmente durante le manifestazioni relative ai festeggiamenti del Santo Patrono: S. Antonio da Padova.</p> <p>I Confratelli Aspiranti partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.</p> <p>I Confratelli "VOLONTARI ATTIVI" sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita. I Confratelli Volontari Attivi partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di elezione attiva e passiva.</p> <p>I Confratelli "CONSERVATORI" sono coloro che hanno fatto o fanno parte degli organi dirigenziali dell'Arciconfraternita senza obbligo di servizio. Tutti i Confratelli Conservatori partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di elezione attiva e passiva.</p> <p>I Confratelli "SOSTENITORI" sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni stabilite per tale categoria.</p> <p>I Confratelli Sostenitori partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di elezione attiva e passiva.</p> | <p>vestizione e la consegna della veste, simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Tale cerimonia avverrà, come per tradizione, possibilmente durante le manifestazioni relative ai festeggiamenti del Santo Patrono: S. Antonio di Padova.</p> <p>Gli aspiranti confratelli partecipano all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione.</p> <p>I Confratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita. Costituiscono il corpo funzionale dell'Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.</p> <p>I Confratelli Coadiutori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli Coadiutori, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.</p> <p>L'Arciconfraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio, che contribuisce al sostentamento dell'organizzazione, non partecipando agli organi sociali della stessa.</p> |
| <p>Articolo 17</p> <p>Per essere iscritti all' Arciconfraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver in corso condanne penali.</p> <p>I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Arciconfraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.</p> | <p>Articolo 17 – Requisiti di iscrizione</p> <p>Per essere iscritti all'Arciconfraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.</p> <p>I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell'Arciconfraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.</p> |

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

| TESTO ATTUALE | TESTO PROPOSTO |
|---|--|
| <p>Articolo 18 Potranno essere aggregati all'Arciconfraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dall'Arciconfraternita stessa per questo tipo di aggregazione.</p> | <p><i>(già precedentemente abolito)</i></p> |
| <p>Articolo 19 Gli iscritti all'Arciconfraternita devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le disposizioni emanate dagli organi dell'Arciconfraternita; b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata; c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità; d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; e) collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e partecipare alle riunioni; f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. | <p>Articolo 18 – Doveri dei Confratelli Gli iscritti all'Arciconfraternita devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le disposizioni emanate dagli organi dell'Arciconfraternita; b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata; c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità; d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; e) collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e partecipare alle riunioni; f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; g) assolvere al pagamento della quota associativa. |
| <p>Articolo 20 I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ammonizione; b) sospensione a tempo determinato per un massimo di anni uno; c) decadenza; d) espulsione. <p>La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre i punti c) e d) è demandata al Consiglio. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Consiglio il quale sentito l'interessato ed il Governatore, si pronuncia con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 21 comma cinque e seguenti.</p> | <p>Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ammonizione; b) sospensione a tempo determinato per un massimo di un anno; c) decadenza; d) esclusione. <p>La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo articolo 20.</p> |
| <p>Articolo 21 La qualità di iscritto all'Arciconfraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al</p> | <p>Articolo 20 – Perdita della qualità d'iscritto La qualità di iscritto all'Arciconfraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto al Confratello.</p> <p>Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui all'Articolo 17.</p> <p>Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti nell'articolo 19 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.</p> <p>Si perde per espulsione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Arciconfraternita.</p> <p>La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita.</p> <p>I provvedimenti di decadenza e di espulsione sono presi motivamente dal Consiglio.</p> <p>Della proposta di decadenza o di espulsione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni al Consiglio che delibera a scrutinio segreto.</p> <p>Il provvedimento erogato potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'articolo 15 terzo comma, e sulla quale il Magistrato e il Consiglio delibereranno l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.</p> <p>L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o espulsione.</p> | <p>Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto al Confratello.</p> <p>Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui all'articolo 17.</p> <p>Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti nell'articolo 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.</p> <p>Si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Arciconfraternita.</p> <p>La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita.</p> <p>I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivamente dal Governatore all'Assemblea, sentito il Consiglio.</p> <p>Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.</p> <p>Il provvedimento erogato potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui agli articoli 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio dei Proviviri, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.</p> <p>L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.</p> |
|--|---|

CAPO IV ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

| | |
|--|--|
| <p>Articolo 22 Sono organi dell'Arciconfraternita:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea; b) il Consiglio; c) il Governatore d) il Magistrato e) il Collegio dei Sindaci Revisori | <p>Articolo 21 – Gli organi Sono organi dell'Arciconfraternita:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea; b) il Consiglio; c) il Magistrato; d) il Governatore; e) il Collegio dei Proviviri; f) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo. |
| <p>Articolo 23 L'ASSEMBLEA è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal Consigliere eletto col maggior numero di voti.</p> | <p>L'ASSEMBLEA Articolo 22 - Composizione L'Assemblea è composta dai Confratelli effettivi e coadiutori ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.</p> |
| <p>Articolo 24 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore con manifesti murali da affiggere almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione e la convocazione sarà inserita anche nel "Notiziario". L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione dovrà essere fatta il giorno successivo. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.</p> | <p>Articolo 23 – Assemblea ordinaria L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.</p> |
| <p>Articolo 25 L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un ventesimo dei Confratelli; b) quando il Consiglio o i Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano a maggioranza la convocazione al Magistrato o al Consiglio; c) quando il Governatore e il Magistrato ne ravvisino la necessità. <p>Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 24.</p> | <p>Articolo 24 – Assemblea straordinaria L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un cinquantesimo dei Confratelli; b) quando lo richieda la maggioranza del Consiglio; c) quando il Collegio dei Proviviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato; d) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti l'Arciconfraternita o per iniziative di carattere generale; e) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. <p>Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Governatore deve</p> |

| | |
|--|--|
| | convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità dell'articolo 23. |
| <p>Articolo 26</p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio.</p> | <p>Articolo 25 – Quorum costitutivo</p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>In caso d'impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.</p> |
| <p>Articolo 27</p> <p>L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.</p> <p>Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Consiglio ed il Collegio dei Sindaci revisori, nelle delibere concernenti il resoconto finanziario, non hanno voto.</p> | <p>Articolo 26 – Quorum deliberativo</p> <p>L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.</p> <p>Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori, non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.</p> <p>Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme dell'articolo 46.</p> |
| <p>Articolo 28</p> <p>Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 45.</p> <p>L'Assemblea ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) DELIBERARE l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Governatore sull'attività dell'Arciconfraternita, svolta nell'anno precedente e dalla relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico-finanziario; b) ELEGGERE i componenti del Consiglio ed eventualmente il collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui l'articolo 29, 37, 38, 40 e 41. | <p>Articolo 27 - Attribuzioni</p> <p>L'Assemblea ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività dell'Arciconfraternita, svolta nell'anno precedente, e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo; b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni; c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci revisori; d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Probiviri; f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito al regolamento generale secondo quanto previsto dall'art.48; g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli; h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. |

Articolo 29

Il **CONSIGLIO** è eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 27,40 e 41, e delibera sulle linee generali di gestione nell'ambito del quale il Magistrato ha ampia discrezionalità tecnico-esecutiva. Il Magistrato ne risponde nei confronti del Consiglio e l'intero Consiglio nei confronti dell'Assemblea.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) ESAMINA le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentato dal Governatore di concerto col Magistrato adottando, se necessario, le relative deliberazioni.
- b) NOMINA, nella riunione che precede ogni triennio, la commissione elettorale, la commissione verifica poteri e, se necessario, modifica il numero dei componenti il Consiglio.
- c) DETERMINA, ogni anno, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese, che il Governatore ed il Magistrato presenteranno all'approvazione del Consiglio entro ogni 31 gennaio. Il Consiglio ha poi diritto di ratifica su ogni variazione di bilancio che comporti modifiche allo stato patrimoniale dell'Arciconfraternita o che determini aumento dei singoli capitoli in entrata od uscita e per la emanazione di passività ipotecarie.
- d) PROVVEDE a che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico-artistico né carte, né documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita.
- e) PROVVEDE al suo interno alla nomina del Governatore, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni o nella riunione in cui il Governatore si presenti dimissionario, o sia dichiarato decaduto ai sensi dell'Art. 21, o per decesso.
- f) PRENDE ATTO delle scelte fatte dal Governatore nella formazione del Magistrato durante la seconda seduta dopo le elezioni.
- g) REDIGE il regolamento generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (v. art. 46) nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni e qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio.
- h) DELIBERA, su proposta del Magistrato, le norme generali relative allo stato giuridico, alla assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti.
- i) DELIBERA sulla accettazione di eredità, con

IL CONSIGLIO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Consiglio è l'organo d'indirizzo dell'Arciconfraternita e rappresenta l'Assemblea.

Ciascuno dei suoi componenti ha ampia facoltà di verifica e controllo sull'attività dell'Arciconfraternita, delle società controllate e partecipate, sull'operato del Governatore e del Magistrato.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) provvede, al suo interno, all'elezione del Governatore e del Magistrato;
- b) delibera sull'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e per la creazione di passività ipotecarie;
- c) esprime un parere obbligatorio sulle norme di attuazione del presente statuto e i regolamenti organizzativi necessari al buon funzionamento dell'Arciconfraternita;
- d) esprime un parere obbligatorio sulle proposte di provvedimenti disciplinari di competenza dell'Assemblea;
- e) esprime un parere obbligatorio sul bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) provvede a dare indicazioni per la predisposizione del regolamento per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) provvede a dare indicazioni per la cura e l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- h) esprime un parere obbligatorio sulla delibera del Magistrato che autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita;
- i) provvede a nominare la Commissione verifica poteri nella riunione che precede ogni Assemblea;
- j) provvede a nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale;
- k) esprime un parere obbligatorio sulle modifiche statutarie che devono essere proposte all'Assemblea;
- l) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;
- m) provvede a dare indicazioni sulla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita.

| | |
|--|---|
| <p>beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi.</p> <p>l) PROPONE all'Assemblea, le eventuali modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli iscritti.</p> <p>m) ISTITUISCE commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività.</p> <p>n) AUTORIZZA il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita.</p> <p>o) PROPONE alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio.</p> <p>p) COLLABORA all'attività del Magistrato e del Governatore fornendo, su richiesta di quest'ultimo, Confratelli facenti parte del Consiglio per svolgere attività collaterali al Magistrato.</p> <p>Questi ultimi, durante le riunioni di Magistrato alle quali venissero invitati a partecipare, non hanno diritto di voto.</p> <p>q) VIGILA sulla osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, ed interpreta, in caso di divergenze, il giusto senso delle medesime.</p> <p>r) DECIDE sui ricorsi presentati dai Confratelli contro provvedimenti disciplinari erogati dal Magistrato verso di loro.</p> <p>s) SOSTITUISCE l'opera del Magistrato qualora sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data, di sostituzione.</p> <p>t) SVOLGE, in casi eccezionali le mansioni di cui all'art. 47 comma 3. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 47 commi 1 e 2.</p> | |
| <p>Articolo 30</p> <p>Il Consiglio è composto da un numero di venti Confratelli oltre il Correttore, il quale partecipa alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto.</p> <p>Per essere eletti nel Consiglio occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno DUE anni di anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.</p> <p>Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio,</p> | <p>Articolo 29 - Composizione</p> <p>Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di venti Confratelli. Alle riunioni del Consiglio viene invitato il Correttore, il quale partecipa con diritto di voto.</p> <p>Per essere eletti nel Consiglio occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno 2 anni di anzianità d'iscrizione all'Arciconfraternita e non appartenere a</p> |

| | |
|--|--|
| <p>per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alla carica di Sindaco Revisore.</p> <p>Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio il personale dipendente dall'Arciconfraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse con l'Arciconfraternita.</p> | <p>confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.</p> <p>Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p> <p>Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio il personale dipendente dall'Arciconfraternita, dalle sue società controllate o partecipate, e i Confratelli che abbiano rapporti d'interesse con l'Arciconfraternita e con società da questa controllate o partecipate o che rivestono cariche politiche.</p> |
| <p>Articolo 31</p> <p>Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure quando sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e del Presidente dei Sindaci Revisori.</p> <p>L'invito alla adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 7 gg. prima della data fissata.</p> <p>Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno quindici componenti.</p> <p>In seconda convocazione, con almeno la presenza della metà più uno dei componenti l'organo con diritto di voto.</p> <p>Solo le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.</p> <p>Il Consiglio in seduta valida, delibera a maggioranza dei presenti. Per l'approvazione del bilancio e delle variazioni soggette a ratifica a norma dell'Art. 29 comma c) è richiesta la maggioranza del totale dei Consiglieri in carica con diritto di voto.</p> <p>Il Consigliere che si trovi a compiere il suo 75° anno durante lo svolgimento di tale suo incarico, giunto al termine del triennio del mandato, viene nominato "Consigliere d'onore a vita", a condizione che abbia rivestito tale ruolo almeno per due trienni anche non consecutivi. Pertanto, indipendentemente dall'iter elettorale, continua a mantenere la sua carica con il diritto di partecipare alle riunioni, alle quali verrà regolarmente invitato, senza limiti di presenza (v. art. 36) ed avrà diritto di solo voto consultivo.</p> <p>Il gruppo dei "Consiglieri d'onore a vita" sarà invitato a dare il suo apporto di esperienza e conoscenza in tutte quelle questioni per le quali sarà ritenuto utile.</p> <p>Per riguardo al suo impegno ed apporto di lavoro verso l'Istituzione il "Consigliere d'onore a vita" viene esonerato</p> | <p>Articolo 30 - Adunanze</p> <p>Il Consiglio si riunisce di norma 4 volte l'anno e comunque ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure quando sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente dei Sindaci Revisori o del Presidente dei Probiviri. In tal caso il Governatore provvede entro 15 giorni.</p> <p>La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviata almeno 7 giorni prima della data stabilita.</p> <p>Il Consiglio è riunito e delibera validamente con almeno la presenza della metà più uno dei componenti l'organo.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.</p> <p>Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.</p> |

| | |
|--|--|
| dal pagamento delle quote associative. | <p>IL MAGISTRATO</p> <p>Articolo 31 - Attribuzioni</p> <p>Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed al Consiglio.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili e di automezzi nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto; b) provvede ed assicura che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose, né le carte e i documenti, aventi carattere storico ed artistico, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita; c) provvede alla nomina del Segretario e del Provveditore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. La nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti nel Consiglio tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 37; d) redige, sentito il Consiglio, le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'Arciconfraternita; e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti; f) provvede alla predisposizione del regolamento per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente; g) predispone, sentito il Consiglio, il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi; i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Arciconfraternita, salva la ratifica del Consiglio o dell'Assemblea alla prima riunione successiva; j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;</p> <p>k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza e propone, sentito il Consiglio, quelli da sottoporre all'Assemblea;</p> <p>l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;</p> <p>m) propone all'Assemblea, sentito il Consiglio e una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un cinquantesimo dei Confratelli;</p> <p>n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;</p> <p>o) autorizza, sentito il Consiglio, il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita;</p> <p>p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento dell'Arciconfraternita a seconda della categoria di appartenenza;</p> <p>q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;</p> <p>r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita;</p> <p>s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;</p> <p>t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita.</p> |
| | <p>Articolo 32 - Composizione</p> <p>Il Magistrato è composto dal Governatore e da sei Confratelli. Può partecipare alle riunioni del Magistrato il Correttore senza diritto di voto.</p> <p>Per i componenti del Magistrato valgono gli stessi limiti e le stesse condizioni previste dall'articolo 29 per i componenti del Consiglio.</p> <p>I componenti del Magistrato sono eletti dal Consiglio</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Governatore, da tenere, di norma, entro 30 giorni dopo la precedente. Il Governatore propone la lista di sei membri del Consiglio da eleggere nel Magistrato. Il Consiglio elegge, al suo interno, i sei Confratelli che entrano nel Magistrato con una unica votazione a scrutinio segreto in cui ogni Consigliere può esprimere fino a sei voti di preferenza. Risultano eletti i sei Confratelli che ottengono il maggior numero di voti.</p> <p>Il Governatore assegnerà ai vari membri del Magistrato gli incarichi ai quali gli stessi saranno preposti.</p> |
| | <p>Articolo 33 – Adunanze</p> <p>Il Magistrato si riunisce di norma almeno una volta al mese e comunque ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure quando sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno tre dei suoi componenti o del Presidente dei Sindaci Revisori o del Presidente dei Proviviri. In tali casi il Governatore provvede entro 15 giorni.</p> <p>La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della data stabilita.</p> <p>La convocazione dovrà avvenire in forma scritta anche per mezzo di e-mail o messaggio telematico.</p> <p>In caso di necessità ed urgenza il Magistrato potrà essere convocato anche senza il previsto anticipo temporale.</p> <p>Il Magistrato è riunito e delibera validamente con almeno la presenza di quattro componenti l'organo.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.</p> |
| <p>Articolo 32</p> <p>Il GOVERNATORE è eletto dal Consiglio, è il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.</p> <p>Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.</p> <p>In particolare il Governatore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) NOMINA subito dopo la sua elezione, i membri del Magistrato e il Segretario, il Consiglio ne prenderà atto nella seduta subito successiva alla elezione del Governatore, b) VIGILA per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; c) INDICE le riunioni di Magistrato e di Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; d) ATTUA le deliberazioni prese nelle sedute di | <p>Articolo 34 – Il Governatore</p> <p>Il Governatore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, è il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.</p> <p>In particolare il Governatore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti; b) indice le riunioni di Magistrato e convoca il Consiglio e l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; c) attua le deliberazioni del Consiglio e del Magistrato; d) firma la corrispondenza ed, in unione con il Segretario, le carte ed i registri sociali; e) vigila sulla disciplina ed il rispetto degli ordinamenti da parte sia dei dipendenti che dei Confratelli iscritti o di chi altro faccia parte dell'Istituzione e |

| | |
|---|--|
| <p>Consiglio;</p> <p>e) FIRMA la corrispondenza ed, in riunione con il Segretario, le carte ed i registri sociali;</p> <p>f) VIGILA sulla disciplina ed il rispetto degli ordinamenti da parte sia dei dipendenti che dei Confratelli iscritti o di chi altro faccia parte dell'Istituzione e ne propone al Magistrato le eventuali sanzioni disciplinari;</p> <p>g) CURA congiuntamente con il Segretario e il Provveditore la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili;</p> <p>h) PROVVEDE, in accordo con il Magistrato, a chiedere la collaborazione di membri del Consiglio per eventuali particolari attività;</p> <p>i) PRENDE ogni provvedimento di urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;</p> <p>l) TIENE i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa.</p> | <p>ne propone al Magistrato le eventuali sanzioni disciplinari;</p> <p>f) cura, congiuntamente con il Segretario e il Provveditore, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili;</p> <p>g) propone al Consiglio la lista dei Confratelli per l'elezione del Magistrato;</p> <p>h) nomina, nella prima riunione del Magistrato, il Vicegovernatore;</p> <p>i) prende ogni provvedimento di urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;</p> <p>j) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa.</p> |
| <p>Articolo 33</p> <p>Il VICE GOVERNATORE è nominato dal Governatore e il Consiglio ne prende atto nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di assenza o di impedimento.</p> | <p>Articolo 35 – Il Vicegovernatore</p> <p>Il Vicegovernatore è nominato dal Governatore tra i membri del Magistrato nella prima riunione convocata dopo la sua elezione. Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di assenza o di impedimento.</p> |
| <p>Articolo 34</p> <p>Il PROVVEDITORE è parte del Magistrato ed è nominato dal Governatore ed il Consiglio ne prende atto nella prima riunione convocata dopo le elezioni.</p> <p>Cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili, provvede a fornire al Magistrato preventivi di spesa o quanto altro necessario per ogni deliberazione di materiale che egli ritenga necessario acquistare o che gli venga richiesto di acquistare per il funzionamento dell'Istituzione.</p> <p>Controlla, unitamente al Segretario, la regolarità delle fatture ricevute.</p> <p>Su incarico del Governatore o del Magistrato terrà contatti con i fornitori per una regolare evasione delle ordinazioni rimesse.</p> | <p>Articolo 36 – Il Provveditore</p> <p>Il Provveditore viene proposto dal Governatore ed è eletto dal Magistrato, tra i suoi membri, nella prima riunione convocata dopo la sua elezione.</p> <p>Il Provveditore cura, congiuntamente con il Governatore e il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Arciconfraternita. Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a predisporre la bozza di bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.</p> |
| <p>Articolo 35</p> <p>Il SEGRETARIO è nominato dal Governatore subito dopo la sua elezione.</p> <p>Redige i verbali del Consiglio, del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui la lettera o) dell'articolo 29.</p> <p>È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al</p> | <p>Articolo 37 – Il Segretario</p> <p>Il Segretario viene proposto dal Governatore ed è eletto dal Magistrato, nella prima riunione convocata dopo la sua elezione.</p> <p>Redige di norma i verbali del Magistrato, del Consiglio e dell'Assemblea.</p> <p>È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera g) dell'articolo 32.</p> <p>Collabora inoltre con il Provveditore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del Bilancio.</p> <p>In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato anche fra i dipendenti dell'Arciconfraternita.</p> <p>Partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma eventualmente con voto consultivo e, pertanto, non verrà calcolato nel numero dei membri del Magistrato nè del Consiglio.</p> | <p>Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera f) dell'articolo 34.</p> <p>Collabora inoltre con il Provveditore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.</p> <p>In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere eletto dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori degli organi senza diritto di voto.</p> |
| <p>Articolo 36</p> <p>Il MAGISTRATO è organo ESECUTIVO nel governo della Misericordia.</p> <p>Il Magistrato è composto da cinque membri, compreso il Governatore, e saranno nominati da quest'ultimo tra i componenti del Consiglio subito dopo la sua elezione.</p> <p>Il Governatore provvederà a presentare al Consiglio i membri del Magistrato da lui scelti per la presa d'atto da parte del Consiglio medesimo. Questo avverrà nella seduta di Consiglio immediatamente successiva a quella in cui è avvenuta la sua elezione.</p> <p>Il Governatore assegnerà ai vari membri del Magistrato gli incarichi ai quali gli stessi saranno preposti.</p> <p>Si riunisce dietro indicazione del Governatore ed ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PROVVEDE all'amministrazione della Misericordia salvo quanto di pertinenza del Consiglio come descritto all'art. 29 comma c), ed attiva le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; b) PROVVEDE alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti, delle mansioni e della disciplina del personale dipendente; c) DELIBERA sull'ammissione dei nuovi Confratelli; d) DELIBERA il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi in ottemperanza all'art. 16 comma 2; e) ASSUME i provvedimenti disciplinari di sua competenza; f) PREDISPONE annualmente il Bilancio preventivo e consuntivo della Istituzione. Ambedue verranno sottoposti alla ratifica del Consiglio ed il consuntivo anche a quella dell'Assemblea; g) PRENDE, in via di urgenza, eccetto i casi previsti nell'art. 21, commi 2, 3 e art. 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio; h) DETERMINA l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve | <p><i>Sostituito dagli articoli 31, 32 e 33</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p>versare annualmente per il funzionamento dell'Arciconfraternita a seconda della categoria di appartenenza, come pure provvederà ad aggiornare compensi e tariffe per tutti i servizi forniti all'Istituzione con particolare riguardo per i Confratelli iscritti e lo propone al Magistrato ed al Consiglio per l'approvazione a norma dell'articolo 29 c);</p> <p>i) PROVVEDE alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo la disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita;</p> <p>l) COMPIE ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita.</p> <p>Le sedute di Magistrato saranno valide quando siano presenti almeno tre membri con diritto di voto.</p> | |
| <p>Articolo 37 Il Magistrato nei casi di urgenza potrà agire in nome e per conto dell'Associazione rispondendone direttamente ai fini della ratifica nei confronti del Consiglio e/o dell'Assemblea. Il Magistrato avrà ampia autonomia nell'ambito e nelle direttive del Consiglio ponendo in essere tutti gli atti esecutivi per l'attuazione delle delibere del Consiglio.</p> | <p><i>Abrogato</i></p> |
| <p>Articolo 38 Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica TRE anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti; se la designazione del membro cessato non è avvenuta su lista ma per nomina, il nuovo membro dovrà essere nominato dal Governatore e il Consiglio ne prenderà atto nella prima riunione successiva. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi dell'Arciconfraternita che per TRE riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.</p> | <p><i>Spostato all'articolo 40</i></p> |
| | <p>Articolo 38 – Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli con significativa esperienza e anzianità d'iscrizione. Per i suoi componenti valgono gli stessi limiti e le stesse condizioni previste dall'articolo 29 per i componenti del Consiglio.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Arciconfraternita.</p> <p>Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente e il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento dell’Arciconfraternita.</p> <p>In particolare il Collegio dei Probiviri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) vigila sull’ osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell’Arciconfraternita; b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia; c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi; d) richiede al Governatore, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, la convocazione del Consiglio o del Magistrato; e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia interamente dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. <p>Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e delibera a maggioranza assoluta. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.</p> <p>Esso tiene il libro delle proprie adunanze.</p> |
| <p>Articolo 39</p> <p>Il COLLEGIO dei SINDACI REVISORI è composto da tre membri effettivi dei quali almeno uno iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati e Procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.</p> <p>I membri del Collegio dei Revisori dei conti non potranno far parte del Magistrato nè del Consiglio.</p> <p>Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti e il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.</p> | <p>Articolo 39 – Il Collegio dei Sindaci revisori e l’Organo di controllo</p> <p>Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i Confratelli, dei quali almeno uno iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati e Procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.</p> <p>Per i suoi componenti valgono gli stessi limiti e le stesse condizioni previste dall’articolo 29 per i componenti del Consiglio.</p> <p>I membri del Collegio dei Sindaci revisori non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, nel Consiglio o nel Collegio dei Probiviri.</p> <p>Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente e il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno trimestralmente per la verifica dei conti e il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.</p> <p>Il Presidente può richiede al Governatore, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, la convocazione del Consiglio o del Magistrato.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>I membri del Collegio sono invitati di norma e possono assistere alle riunioni del Consiglio e del Magistrato.</p> <p>Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.</p> <p>Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117/2017, l'Arciconfraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.</p> <p>L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>Al momento d'inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.</p> <p>Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.</p> <p>L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art.31 del d.lgs 117 del 3 agosto 2017.</p> <p>L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.</p> |
| <p>Articolo 40</p> <p>L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO o "CORRETTORE" è il Parroco della Parrocchia dei Santi Iacopo e Filippo di Pontedera.</p> <p>Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.</p> <p>Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso dell'Arciconfraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del Correttore.</p> <p>Partecipa alle riunioni di Magistrato, di Consiglio e di Assemblea senza voto deliberativo ed eventualmente alle riunioni indette dal Collegio Nazionale delle</p> | <p>Articolo 40 – Il Correttore</p> <p>L'Assistente ecclesiastico o Correttore è il Parroco della Parrocchia dei Santi Iacopo e Filippo di Pontedera.</p> <p>Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.</p> <p>Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Il Correttore è Confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea con diritto di voto.</p> <p>Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose anche a mezzo dell'eventuale Cappellano dell'Istituzione.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose anche a mezzo del Cappellano dell'Istituzione. Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Consiglio, le distinzioni al merito della carità e del servizio dei Confratelli.</p> | |
| | <p>Articolo 41 – Gratuità e durata degli organi sociali Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, salvo quanto disposto diversamente dalle norme vigenti, perché assunti per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del Volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita e durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. L'incarico di Governatore non può essere svolto per più di due quadrienni consecutivi. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti; se la designazione del membro cessato non è avvenuta su lista ma per nomina, il nuovo membro dovrà essere nominato o indicato dal Governatore, secondo le norme corrispondenti, nella prima riunione successiva. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi dell'Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.</p> |
| <p>Articolo 41 La Commissione Elettorale è eletta fra i Confratelli nella riunione di Consiglio che precede ogni triennio. È composta da cinque membri ed ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Consiglio contenente un numero fino al doppio dei Confratelli da eleggere; redigere la lista di sette Confratelli, qualora questi possano essere reperibili con le caratteristiche dell'articolo 38 comma 1, per le elezioni del Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi tre verranno eletti Sindaci effettivi, mentre il quarto e il quinto saranno eletti Sindaci supplenti, salvo nel caso descritto al | <p>Articolo 42 – La Commissione elettorale La Commissione Elettorale è composta da cinque membri eletti fra i Confratelli nella riunione di Consiglio che precede ogni quadriennio. La Commissione Elettorale ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Consiglio contenente un numero fino al doppio dei Confratelli da eleggere; redigere la lista di almeno cinque Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi tre verranno eletti membri effettivi, mentre il quarto e il quinto saranno eletti membri supplenti. redigere la lista di almeno cinque Confratelli, |

| | |
|---|---|
| <p>comma 10 dell'articolo 38.</p> <p>Le liste devono riportare il nome del Confratello, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.</p> <p>Ogni Confratello, o gruppo di Confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.</p> <p>Le liste predisposte (Consiglio e Sindaci Revisori) dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data prefissata.</p> <p>Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 30.</p> | <p>qualora questi possano essere reperibili con le caratteristiche dell'articolo 39, per le elezioni del Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi tre verranno eletti Sindaci effettivi, mentre il quarto e il quinto saranno eletti Sindaci supplenti.</p> <p>Le liste devono riportare il nome del Confratello, il luogo di residenza e la data di iscrizione all'Arciconfraternita.</p> <p>I Confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.</p> <p>Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale per il Consiglio, il Collegio dei Sindaci revisori e il Collegio dei Proviviri sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che questa dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data stabilita.</p> <p>Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 29.</p> |
| <p>Articolo 42</p> <p>Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per i Confratelli non compresi nella citata lista.</p> <p>Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero dei voti.</p> <p>A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.</p> <p>In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.</p> <p>Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.</p> <p>Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.</p> <p>I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione dei Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.</p> <p>La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.</p> | <p>Articolo 43 – Modalità di elezione degli organi</p> <p>Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per i Confratelli non compresi nella citata lista.</p> <p>Ogni elettore può esprimere il suo voto per un massimo di due preferenze per il Collegio dei Proviviri; due preferenze per il Collegio dei Revisori dei conti; sei preferenze per il Consiglio.</p> <p>Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.</p> <p>A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.</p> <p>In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.</p> <p>Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.</p> <p>Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.</p> <p>I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione dei Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.</p> <p>La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.</p> |
| <p>Articolo 43</p> <p>La Commissione Verifica Poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni triennio.</p> <p>È composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.</p> <p>Svolge i seguenti compiti:</p> | <p>Articolo 44 – La Commissione verifica poteri</p> <p>La Commissione verifica poteri è composta da tre membri eletti fra i Confratelli nella riunione di Consiglio che precede ogni Assemblea.</p> <p>La Commissione verifica poteri s'insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea e svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il</p> |

| | |
|---|---|
| <p>a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;</p> <p>b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;</p> <p>c) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.</p> | <p>Segretario;</p> <p>b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;</p> <p>c) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.</p> |
| <p>Articolo 44</p> <p>I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Arciconfraternita, né essere votati fuori lista.</p> <p>I voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.</p> | <p>Articolo 45 – Composizione delle Commissioni di garanzia</p> <p>I componenti della Commissione Elettorale e della Commissione verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Arciconfraternita, né essere votati fuori lista.</p> <p>I voti eventualmente espressi per i componenti di queste Commissioni saranno considerati nulli.</p> |
| | <p>Articolo 46 – Regolamento generale</p> <p>L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le Norme di attuazione del Regolamento Generale riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.</p> |
| <p>Articolo 45</p> <p>Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del Volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita.</p> <p>I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.</p> | <p><i>Incluso nell'articolo 41</i></p> |
| <p>Articolo 46</p> <p>La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Consiglio secondo la norma di cui all'articolo 29 punto p), è presentata al Consiglio mediante motivata mozione scritta da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.</p> <p>La mozione è esaminata dal Consiglio in riunione congiunta e comunicata per conoscenza alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Dopo aver esaminato la proposta il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno, del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.</p> | <p>Articolo 47 – Riforma dello statuto</p> <p>La proposta di riforma dello Statuto, oltre che di propria iniziativa, può essere presentata al Magistrato mediante motivata mozione scritta da un numero di Confratelli non inferiore ad un cinquantesimo degli iscritti.</p> <p>La mozione è esaminata dal Magistrato in riunione congiunta con il Collegio dei Proviviri e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.</p> <p>Dopo aver acquisito il parere scritto della Confederazione e del Consiglio, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai</p> |

| | |
|--|---|
| <p>L'avviso di comunicazione è inviato nei termini di cui all'articolo 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che, sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.</p> <p>Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno un venticinquesimo degli iscritti.</p> <p>Non possono essere oggetto di riforma, se non all'unanimità di voti agli articoli 2, 4,5, 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.</p> | <p>proponenti.</p> <p>L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.</p> |
| <p>Articolo 47</p> <p>L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.</p> <p>Il Consiglio provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio.</p> | <p><i>Spostato all'articolo 46</i></p> |
| <p>Articolo 48</p> <p>In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibili il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia stata deserta e non possano operare gli organi ordinali anche con poteri sostitutivi previsti di cui all'articolo 36 comma e), il Governatore dell'Arciconfraternita segnala al Consiglio l'esistenza di tale situazione straordinaria ai fini della normalizzazione della vita sociale, della funzionalità dei servizi.</p> <p>Il Consiglio, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati, per la ricostituzione degli organi sociali.</p> <p>Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa priva di esiti, il Consiglio provvede alla denuncia della situazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> | <p>Articolo 48 – Mancato funzionamento dell'Arciconfraternita</p> <p>In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia stata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con poteri sostitutivi previsti di cui all'articolo 38 comma e), il Governatore dell'Arciconfraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta d'interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale, della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un cinquantesimo dei Confratelli.</p> <p>La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati, per la ricostituzione degli organi sociali.</p> <p>Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Articolo 49 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia Qualora l'Arciconfraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.</p> |
| <p>Articolo 49 L'Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Consiglio. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, terzo comma del C.C. (tre quarti degli associati). Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita.</p> | <p>Articolo 50 - Scioglimento della Confraternita L'Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, terzo comma del Codice Civile (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita.</p> |
| <p>Articolo 50 In caso di soppressione, cessazione od estinzione dell'Arciconfraternita per qualsivoglia causa, il patrimonio dell'Arciconfraternita medesima sarà devoluto alle Diocesi ove i singoli beni sono ubicati.</p> | <p>Articolo 51 – Devoluzione del patrimonio A seguito dello scioglimento, ricorrendo le condizioni di legge, i beni residui dell'Arciconfraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.</p> |
| <p>Articolo 51 Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del C.C.</p> | <p>Articolo 52 – Norma di rinvio Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> |
| | <p>Norme transitorie</p> |

| | |
|--|---|
| | Le norme relative agli organi sociali e, in particolare, le incompatibilità previste dall'articolo 29 entrano in vigore al termine del mandato del presente Consiglio previsto a giugno 2020. |
|--|---|